

Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-CISL Territoriali
Al Coordinamento Donne FNP-CISL
- Loro Sedi -

Roma, 27 maggio 2021

Circolare n. 391/ SDI-CMon/Idd

Oggetto: Decreto Sostegni Bis – lavoro e previdenza

Lo scorso 25 maggio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 il Decreto legge del 25 maggio 2021 n. 73 (cd. Decreto Sostegni Bis), recante *Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*.

Il Decreto Sostegni Bis è entrato in vigore il 26 maggio 2021.

Come di consueto, analizziamo di seguito gli articoli di maggior rilievo in tema di previdenza.

PREVIDENZA, LAVORO E SOSTEGNO AL REDDITO

Art. 1 - Contributo a fondo perduto

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "COVID-19", è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente Decreto. Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del 100% rispetto al contributo di cui al DL 41/2021 ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta.

E' altresì previsto un contributo a fondo perduto, alternativo al precedente, rivolto ai soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario titolari di partita IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, i quali, nel secondo periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in esame, non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e abbiano subito una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Per tutti i soggetti il contributo massimo non può essere superiore a 150.000 euro per beneficiario e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente Decreto agli Enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917/1986).

Un terzo contributo a fondo perduto spetta ai titolari di partita IVA che hanno subito un peggioramento del risultato economico d'esercizio nel 2020 rispetto al 2019.

I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo previsto dal primo decreto sostegni, hanno già beneficiato del contributo potranno ottenere

l'eventuale maggior valore del contributo alternativo e da quest'ultimo verranno scomutate le somme già riconosciute dall'Agenzia delle entrate.

Art. 2 - Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

Al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura per un periodo di almeno quattro mesi nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore del Decreto in esame, per effetto di quanto disposto dal DL n. 19/2020, è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, denominato "Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse" con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Un successivo decreto interministeriale determinerà i soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto, al fine di garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.

Art. 3 - Incremento risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana

Incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo a favore dei comuni a vocazione montana (art. 2 del DL n. 41/2021). Detto incremento è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per essere erogato in favore delle imprese turistiche, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

Art. 7 - Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi

Incrementato di 150 milioni di euro il Fondo di cui all'art. 182, c. 1 del DL n. 34/2020 (L. n. 77/2020) per il sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator, delle guide turistiche e delle imprese del settore.

Inoltre, per il rilancio dell'attività turistica delle città d'arte è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019. Un successivo decreto interministeriale fisserà le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 8 - Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica

Il decreto ha previsto lo stanziamento di 95 milioni per il 2021 e 150 milioni per il 2022 per un credito d'imposta in favore del settore del tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria per contenere gli effetti negativi delle giacenze di magazzino.

Art. 10 - Misure di sostegno al settore sportivo

Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, è istituito per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 56 milioni di euro per riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto in esame, verranno definite con specifico Decreto interministeriale le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, nonché le procedure di verifica, di controllo e rendicontazione.

Inoltre, il "Fondo unico per il sostegno delle Associazioni sportive e Società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'art. 3 del DL n. 137/2020, è incrementato di 180 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività.

Il Fondo, di cui art. 90, c. 12, della L. n. 289/2020, può prestare delle garanzie, fino al 31 dicembre 2021 e in base a determinate condizioni, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 % del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019.

Il Fondo speciale, di cui all'art. 5, c. 1, della L. n. 1295/1957, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità; per tale funzione, il comparto è incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2021.

Art.37 Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità

I liberi professionisti, iscritti agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 509/94 e 103/96, percettori di emolumenti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, possono ancora presentare domanda entro il 31 luglio 2021, per l'accesso al reddito di ultima istanza (art. 44 DL 18/20 conv. in L. 27/20).

L'approvazione dell'art. 37 risolve il problema dei professionisti con disabilità ai quali era stato negato il reddito di ultima istanza. In particolare si rimedia ad una disparità di trattamento nei confronti dei liberi professionisti con reddito inferiore a 50 mila euro e che hanno avuto una riduzione di almeno il 33% e cessato o sospeso la loro attività professionale.

Tale indennità era preclusa ai professionisti che percepiscono l'equivalente dell'assegno ordinario di invalidità erogato dalle casse private.

La domanda deve essere presentata con le medesime modalità previste dal decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2020 (DL.18/20).

L'indennità è erogata dai rispettivi enti di previdenza nel limite di spesa complessiva di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021. Gli enti di previdenza provvedono al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Art. 38 - Disposizioni in materia di NASpl

Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa l'applicazione dell'art. 4, c. 3, del Dlgs n. 22/2015 (per cui, la NASpl si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione) e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente Decreto. Tale sospensione opera anche per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021. Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione l'art. 4, c. 3, del Dlgs n. 22/2015 e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

Art. 39 - Disposizioni in materia di contratto di espansione

Potenziato il contratto di espansione prevedendo un abbassamento della soglia di organico a 100 dipendenti per tutte le aziende interessate ed un incremento dei livelli di spesa che per il 2021 è stabilito in 101,7 milioni.

Art. 40 - Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale

In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale, previsti dal Dlgs n. 148/2015, i datori di lavoro privati individuati dall'art. 8, c. 1 del DL n. 41/2021, che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 % rispetto al primo semestre dell'anno 2019, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente Decreto, possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non può essere superiore all'80 % dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati all'accordo collettivo. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo è stipulato. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione sindacale. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo previsti dal Dlgs n. 148/2015 e la relativa contribuzione figurativa. Per i trattamenti di cui sopra non è dovuto alcun contributo addizionale dal datore di lavoro. L'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa, pari a 557 milioni di euro per l'anno 2021, oltre il quale non prende in considerazione ulteriori domande.

I datori di lavoro privati, che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del Dlgs n. 148/2015, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale.

Resta infine precluso l'avvio delle procedure di licenziamento per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Art. 41 - Contratto di rioccupazione

In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del Dlgs n. 150/2015, nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Art. 42 - Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo

Per i lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, stagionali e dello spettacolo, ancora in sofferenza economica per il perdurare dell'epidemia COVID-19, già fruitori dell'indennità stanziata dal DL n. 41/2021, è erogata un'ulteriore indennità *una tantum* pari a euro 1.600.

Essa è corrisposta:

- ai lavoratori dipendenti dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione del medesimo comparto, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo. Detti lavoratori non devono essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi;
 - ai lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in esame e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo e parimenti non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi;
 - ai lavoratori intermittenti con almeno trenta giornate lavorative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
 - ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, già scritti alla Gestione separata, titolari di contratti autonomi occasionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL Sostegni Bis;
 - agli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva e già iscritti alla Gestione separata, con un reddito annuo 2019 superiore a 5.000 euro;
 - ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto in esame, da cui derivi un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né titolari di contratto di lavoro intermittente. Vi rientrano anche quei lavoratori iscritti al Fondo dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 ed entro la data di entrata in vigore del presente Decreto da cui derivi un reddito annuo 2019 non superiore ai 35.000 euro.
- Le indennità non sono tra loro cumulabili, mentre sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. n. 222/1984. La domanda per il riconoscimento del beneficio *una tantum* è presentata all'Inps entro il 31 luglio 2021 tramite modello predisposto dal medesimo Istituto.

Art. 43 - Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio

Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. Resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Art. 44 - Indennità per i collaboratori sportivi

È erogata dalla Società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità onnicomprensiva in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e, con riferimento all'anno di imposta 2019, è così determinata:

- ai soggetti che hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta un'indennità di 2.400 euro;
- ai soggetti che hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra i 4.000 e i 10.000 euro annui, spetta una somma di 1.600 euro;
- ai soggetti che hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro annui, spetta una somma di 800 euro.

Ai fini dell'erogazione delle indennità si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.

Dette indennità non sono tra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito, né sono riconosciute ai percettori di altro reddito da lavoro o di reddito di cittadinanza.

Art. 45 - Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione

Modificando l'art. 44 del DL n. 109/2018, il nuovo comma1-*bis* dispone, in via eccezionale per sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, a partire dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis) e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi per quelle aziende, di rilevanza strategica sul territorio, che abbiano avviato un processo di cessazione aziendale.

Il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 125 milioni di euro per l'anno 2022.

Art. 46 - Finanziamenti a centri per l'impiego e contributo straordinario agli Istituti di Patronato

Il DL Sostegni Bis provvede a incrementare il finanziamento ai centri per l'impiego (ANPAL) anche in previsione dell'aumento delle dotazioni di personale previste dal DL n. 4/2019 e ancora non attuate, per 70 milioni di euro per l'anno 2021. Sono inoltre stabiliti il nuovo assetto della dirigenza ANPAL e la gestione commissariale provvisoria.

Con riferimento al finanziamento degli Istituti di Patronato (art. 13, c. 1 della L. n. 152/2001) per l'esercizio finanziario 2021, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro.

Art. 47 - Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

Per questi iscritti è prorogato entro al 20 agosto 2021 il termine ultimo per il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali con scadenza 17 maggio 2021, senza alcuna maggiorazione.

Art. 50 - Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro

Stanziati 3,4 milioni di euro per l'anno 2021 per la sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, le risorse saranno destinate ad incrementare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, da parte delle Regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale per assunzioni, dirigenti medici e tecnici della prevenzione, con contratti a tempo indeterminato.

Art. 66 - Disposizioni urgenti per il settore dello spettacolo

Il presente articolo stabilisce una serie di modifiche normative riferentesi alle indennità giornaliere e ai relativi contributi in caso di malattia e maternità per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, con effetti anche in ambito pensionistico.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta un'indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all'art. 2, c. 1, lettere a) e b), del Dlgs n. 182/1997, per la disoccupazione involontaria.

L'indennità è erogata dall'Inps ed è riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
- d) aver maturato almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità;
- e) avere un reddito relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

La domanda è presentata dal lavoratore all'Inps in via telematica entro il termine di scadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione di rapporto di lavoro autonomo.

Cordiali saluti

(Il Segretario Nazionale)
Patrizia Volponi

